

## **Sentenza n. 106 del 2006 – denominazioni protette (DOP – IGP)**

La Provincia autonoma di Trento lamenta la illegittimità costituzionale degli artt. 9, 10 e 11 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, recante disposizioni sanzionatorie applicative del regolamento CEE n. 2081/92, relativo alla protezione delle denominazioni di origine (DOP) e delle indicazioni geografiche (IGP) dei prodotti agricoli e alimentari.

Gli artt. 9 e 10 del d.lgs. 297/2004 attribuiscono al Ministero delle politiche agricole e alimentari l'accertamento degli illeciti in tema di denominazioni protette commessi dai produttori agricoli, dagli organismi di controllo e dai consorzi di tutela, mentre l'art. 10 attribuisce allo stesso Ministero la competenza alla irrogazione delle relative sanzioni.

La Provincia assume che le predette disposizioni importino la violazione della potestà legislativa esclusiva provinciale in materia di agricoltura e commercio e delle corrispondenti potestà amministrative, come sancite dallo statuto speciale, dalle norme di attuazione statutaria e dalla riforma del Titolo V, Parte II, della Costituzione; sarebbe altresì lesa la competenza delle Province autonome a dare attuazione ai regolamenti comunitari nelle materie di propria pertinenza; parimenti, le norme censurate violerebbero i principi ricavabili dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 371/2001, che ha negato la competenza statale ad esperire i controlli di cui al regolamento CEE n. 2815/98, sulle denominazioni d'origine degli oli di oliva.

La Provincia precisa altresì che le norme di attuazione statutaria, pur riservando allo Stato i compiti di repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze ad uso agrario e di prodotti agrari, qualificano le Province autonome come soggetti corresponsabili delle relative attività di vigilanza, mentre l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 (legge comunitaria 1995-1997) prevede che la vigilanza sugli organismi privati autorizzati, incaricati di controllare il rispetto delle denominazioni protette da parte dei produttori, sia esercitata tanto dal Ministero delle politiche agricole e forestali quanto dalle Regioni e Province autonome.

L'Avvocatura erariale eccepisce che le funzioni sanzionatorie e di vigilanza spettanti allo Stato in tema di DOP e IGP risponderebbero all'esigenza di assicurare un esercizio unitario delle funzioni amministrative nel settore della repressione delle frodi, in forza dell'art. 118 Cost. e della competenza esclusiva statale sui livelli essenziali delle prestazioni inerenti i diritti civili e sociali.

L'Avvocatura ritiene in ogni caso che la disciplina delle DOP e delle IGP non possa essere inquadrata nell'ambito del commercio e dell'agricoltura, giacché rientrerebbe piuttosto in quello delle opere dell'ingegno e della tutela della leale concorrenza, materie di tipo trasversale rimesse alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, della Costituzione.

In particolare, le denominazioni protette si attergerebbero come istituti di diritto industriale ascrivibili alla categoria dei diritti di monopolio in quanto idonei ad attribuire una posizione di esclusiva ai soggetti interessati. Ne segue che gli illeciti in materia di DOP e IGP si qualificherebbero come fattispecie di concorrenza sleale, per appropriazione di pregi e per contrarietà ai principi della correttezza professionale.

Ciò posto, il giudice costituzionale argomenta che la competenza dello Stato (non contestata dalla Provincia) a dettare la disciplina sanzionatoria in questione si giustifica con la compresenza di una pluralità di materie, talune delle quali rientranti nella competenza quanto meno concorrente dello Stato e, comunque, con l'esigenza di una disciplina uniforme che solo il legislatore statale è in grado di assicurare; da ciò deriva che l'attribuzione allo Stato del potere di irrogazione delle sanzioni soddisfa la medesima esigenza di uniformità che giustifica l'attribuzione allo stesso della potestà di definizione della disciplina sanzionatoria.

Inoltre, *“poiché il potere di vigilanza non è autonomo rispetto alla materia cui inerisce, deve escludersi che le norme censurate, nella parte in cui prevedono l'esercizio di tale potere da parte di organi statali, siano affette da illegittimità costituzionale”*, tanto più che la locuzione *“accertamento delle violazioni”*, come ricorrente nelle norme impugnate, riserva alla competenza esclusiva dello Stato solo l'esito finale dell'attività di vigilanza, senza implicare una competenza ministeriale esclusiva in ordine allo svolgimento dell'attività di vigilanza in quanto tale. Questa

conclusione è peraltro suffragata dal già citato art. 53 della l. 128/1998, in virtù del quale la vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati è esercitata dal Ministero e dalle Regioni o Province autonome per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza.